

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

98/733/GAI:

- ★ **Azione comune, del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea** 1
- Dichiarazione del Consiglio 3
- Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 3 3
- Dichiarazione della delegazione danese sull'articolo 3 3
- Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 4, secondo comma 3
- Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 1 3

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2822/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1999)** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2823/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 730/98 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 2824/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati** 13

* Regolamento (CE) n. 2825/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, recante esenzione dal dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni nella Comunità di preparazione e conserve di sardine originarie del Marocco	15
* Regolamento (CE) n. 2826/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	16
* Regolamento (CE) n. 2827/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	17
* Regolamento (CE) n. 2828/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia	18
* Regolamento (CE) n. 2829/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.....	19
Regolamento (CE) n. 2830/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare.....	20
* Regolamento (CE) n. 2831/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso	25
Regolamento (CE) n. 2832/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	27
Regolamento (CE) n. 2833/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	29
Regolamento (CE) n. 2834/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	32
Regolamento (CE) n. 2835/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	33
* Direttiva 98/100/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità	35

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/734/CE:

* Decisione della Commissione, del 30 novembre 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3695]	37
--	----

Avvertenza per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 21 dicembre 1998

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea⁽¹⁾

(98/733/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista la relazione sulla criminalità organizzata del Gruppo ad alto livello, approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, in particolare la raccomandazione n. 17 del piano d'azione,

considerando che il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di alcune forme di criminalità organizzata richiedano un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i reati seguenti: traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, terrorismo, traffico di opere d'arte, riciclaggio di denaro, criminalità economica grave, estorsione nonché altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comportino un pericolo collettivo per le persone;

considerando che, per rispondere alle varie minacce alle quali gli Stati membri devono far fronte, è necessario un approccio comune nei confronti della partecipazione alle attività delle organizzazioni criminali;

considerando che gli Stati membri provvederanno, in sede di attuazione della presente azione comune, ad applicare o ad agevolare le misure relative alla protezione dei testimoni e/o collaboratori di giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata, previste nelle risoluzioni del Consiglio del 23 novembre 1995⁽²⁾ e del 20 dicembre 1996⁽³⁾;

confermando la fiducia nella struttura e nel funzionamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nella capacità di questi ultimi di garantire processi equi;

considerando che gli Stati membri intendono assicurare che i partecipanti alle attività delle organizzazioni criminali non possano sottrarsi alle indagini e alle azioni giudiziarie inerenti ai reati contemplati nella presente azione comune e che a tale scopo agevoleranno la cooperazione giudiziaria nelle indagini e nella repressione ad essi relativi;

ricordando che l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali descritti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della quale sono parti tutti gli Stati membri, in particolare le disposizioni relative alla libertà di espressione, al diritto di riunione pacifica e alla libertà di associazione;

avendo esaminato le opinioni espresse dal Parlamento europeo in seguito ad una consultazione effettuata a norma dell'articolo K.6 del trattato⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale si intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità.

I reati di cui al primo comma includono quelli menzionati nell'articolo 2 della convenzione Europol, nonché nel suo allegato, che sono punibili con pena almeno equivalente a quella prevista al primo comma.

⁽¹⁾ Riserva di esame parlamentare della delegazione belga.

⁽²⁾ GU C 327 del 7. 12. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 10 dell'11. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 20 novembre 1997.

Articolo 2

1. Per agevolare la lotta contro le organizzazioni criminali, ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura di cui all'articolo 6, a fare in modo che una o entrambe le condotte descritte successivamente siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive:

a) La condotta di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione, o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente:

— alle attività di un'organizzazione criminale rientranti nell'articolo 1, anche quando tale persona non partecipa all'esecuzione materiale dei reati in questione e, fatti salvi i principi generali del diritto penale dello Stato membro interessato, anche quando i reati in questione non siano effettivamente commessi;

— alle altre attività dell'organizzazione, essendo inoltre a conoscenza del fatto che la sua partecipazione contribuisce alla realizzazione delle attività criminali dell'organizzazione rientranti nell'articolo 1.

b) La condotta di una persona consistente in un accordo con una o più persone per porre in essere un'attività la quale, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati che rientrano nell'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.

2. Indipendentemente dal fatto che abbiano scelto di punire la condotta di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri si presteranno la più ampia assistenza per i crimini o i reati di cui al presente articolo, nonché per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea stabilita dal Consiglio il 27 settembre 1996.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro si assicura che le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente o, in difetto, altrimenti responsabili dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2, da esse commessi, secondo modalità da definire nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della persona giuridica non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche autrici o complici di tali reati. Ciascuno Stato membro si assicura in particolare che alle persone giuridiche possano essere inflitte sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e possano essere imposte sanzioni di carattere patrimoniale ed economico.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro si assicura che le condotte di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 2, attuate nel loro territorio, siano punibili a prescindere dal luogo sul territorio degli Stati membri in cui l'organizzazione ha sede o svolge le sue attività criminali o a prescindere dal luogo in cui è svolta l'attività oggetto dell'accordo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2.

Qualora più Stati membri siano competenti a conoscere i fatti di partecipazione ad un'organizzazione criminale, tali Stati si concertano per coordinare la loro azione allo scopo di attuare un'azione penale efficace tenuto conto, in particolare, dell'ubicazione dei vari rami dell'organizzazione nel territorio degli Stati membri interessati.

Articolo 5

1. Nei casi in cui si applica la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dal Consiglio il 27 settembre 1996, la presente azione comune non pregiudica in alcun modo gli obblighi da essa derivanti né la sua interpretazione.

2. Nella presente convenzione nulla osta a che gli Stati membri stabiliscano una definizione di condotta punibile in relazione a organizzazioni criminali più ampia di quella contemplata all'articolo 2.

Articolo 6

Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente azione comune, ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l'attuazione della medesima, affinché le autorità competenti le prendano in considerazione ai fini della loro adozione.

Articolo 7

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Articolo 8

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

Dichiarazione del Consiglio

A partire da questo momento e fino alla fine del mese di dicembre 1999 il Consiglio effettua una valutazione dell'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi che incombono loro in virtù della presente azione comune, in particolare per quanto si riferisce all'attuazione dell'articolo 2 della stessa. In questa circostanza il Consiglio potrà decidere se proseguire la valutazione suddetta su base periodica.

A tal fine verrà presentata al Consiglio una relazione redatta sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e nel contesto del meccanismo di valutazione adottato dal Consiglio in data 5 dicembre 1997, che:

- stabilisce lo stato di attuazione della presente azione comune,
- descrive le misure nazionali applicate in virtù della presente azione comune e, in particolare, esamina le prassi di repressione dei reati contemplati nell'azione comune medesima,
- esamina qualsiasi misura necessaria che tenda a rendere più efficace la cooperazione giudiziaria nei confronti dei reati contemplati dalla presente azione comune, esaminando tra l'altro, i termini di detta cooperazione ed appurando se la condizione della doppia punibilità, contenuta nella legislazione nazionale, ostacoli la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri,
- spiega, se del caso, i motivi che sono causa di ritardo per l'attuazione della presente azione comune.

Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 3

L'Austria rinvia alla facoltà conferitale dall'articolo 18, paragrafo 2, del secondo protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19. 7. 1997, pag. 11), di sospendere per un periodo di cinque anni i propri obblighi connessi con gli articoli 3 e 4 di tale Protocollo, e dichiara che ottempererà agli obblighi derivanti dall'articolo 3 dell'azione comune nello stesso periodo di tempo.

Dichiarazione della delegazione danese sull'articolo 3

La delegazione danese dichiara che non attuerà l'articolo 3 estendendo la legislazione danese applicabile alla responsabilità penale delle persone giuridiche.

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 4, secondo comma

La Germania muove dal presupposto che nel quadro della concertazione di cui all'articolo 4, secondo comma dell'attuale versione si tenga adeguatamente conto dell'importanza dell'ubicazione, ossia della localizzazione dell'organizzazione criminale o di una parte di essa.

Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 1

La delegazione belga ritiene che nella definizione della nozione di «organizzazione criminale» di cui all'articolo 1 sono inclusi i modi operandi usati dai rei. I modi operandi sono finalizzati all'utilizzazione dell'intimidazione, della minaccia, della violenza, di pratiche fraudolente o della corruzione o al ricorso a strutture commerciali o di altra natura al fine di occultare o agevolare la perpetrazione dei reati.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2821/98 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1998

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, in combinato disposto con l'allegato XV, titolo VII, punto E, paragrafo 4, dell'atto,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che il Regno di Svezia è stato autorizzato, secondo le disposizioni previste nell'allegato XV dell'atto di adesione, a mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione sino al 31 dicembre 1998, per quanto riguarda il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alla categoria degli antibiotici; che il 2 febbraio 1998 esso ha presentato alcune richieste di adeguamento, accompagnate da circostanziate motivazioni scientifiche, per gli antibiotici denominati avilamicina, zincobacitracina, flavofosfolipolo, ardacina e avoparcina, spiramicina, fosfato di tilosina e virginiamicina; che la Commissione è tenuta a prendere, anteriormente al 31 dicembre 1998, una decisione sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione dell'impiego di uno degli additivi elencati nell'allegato della direttiva qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuata dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

(3) considerando che la Repubblica di Finlandia, dopo la scadenza della deroga accordatale dall'atto di adesione, ha vietato l'impiego sul suo territorio del fosfato di tilosina e della spiramicina nell'alimentazione degli animali a partire dal 1° gennaio 1998, in base alla motivazione circostanziata da essa presentata il 12 marzo 1997 conformemente agli obblighi che ad essa derivano dall'atto di adesione;

(4) considerando che il 15 gennaio 1998 il Regno di Danimarca ha vietato l'impiego sul suo territorio della virginiamicina nell'alimentazione degli animali; che il 13 marzo 1998 e il 1° aprile 1998 esso ha inviato agli altri Stati membri e alla Commissione una motivazione circostanziata nella quale vengono precisate le ragioni che giustificano la sua decisione;

(5) considerando che, in virtù dell'articolo 3a, lettera e), della direttiva 70/524/CEE, l'autorizzazione di una sostanza non è concessa se, per seri motivi attinenti alla salute umana o degli animali, essa è esclusivamente riservata all'uso medico o veterinario;

(6) considerando che l'autorizzazione dell'avoparcina, appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stata revocata il 30 gennaio 1997⁽²⁾, quale misura cautelativa; che tale divieto doveva essere riesaminato dalla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1998, in base ai risultati dei vari studi sullo sviluppo di resistenza per somministrazione di antibiotici, in particolare di glicopeptidi, nonché del programma di sorveglianza della resistenza microbica negli animali cui sono stati somministrati antibiotici, programma che dovranno segnatamente attuare i responsabili della commercializzazione degli additivi in causa; che nessun nuovo argomento è giunto a tutt'oggi alla Commissione, e che pertanto un riesame del divieto non è giustificato;

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39).

⁽²⁾ Direttiva 97/6/CE della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 35 del 5. 2. 1997, pag. 11).

- (7) considerando d'altra parte che il 12 gennaio 1998 ⁽¹⁾, a titolo precauzionale, è stato deciso di non prorogare l'autorizzazione di un altro glicopeptide, l'ardacina, fintanto che non saranno disponibili i risultati delle ricerche ancora da effettuarsi sull'avoparcina;
- (8) considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) allo scopo di stabilire se, per seri motivi attinenti alla salute umana o degli animali, convenisse riservare l'impiego del fosfato di tilosina e della spiramicina all'impiego veterinario; che, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dalla Finlandia per vietare l'impiego di questi macrolidi quali additivi, detto comitato, nel suo parere del 5 febbraio 1998, ha constatato che i dati presentati non dimostrano in maniera sufficiente che l'impiego dei macrolidi come additivi nell'alimentazione animale rappresenti un rischio significativo per la salute umana ed animale, e che, in mancanza di sufficienti dati sperimentali sull'epidemiologia e la disseminazione della resistenza batterica dei macrolidi, non esistono motivi per vietare tali sostanze quali additivi;
- (9) considerando che lo SCAN riconosce tuttavia che, a lungo termine, un più largo impiego dei macrolidi come additivi negli alimenti per animali contribuirà alla tendenza alla selezione totale di batteri resistenti in misura significativamente più importante di quanto avverrebbe se i macrolidi fossero utilizzati esclusivamente per la terapia veterinaria; che d'altra parte lo SCAN riconosce che la probabilità che enterococchi resistenti o geni di resistenza *erm* passino dall'animale all'uomo sarà tanto maggiore quanto più alta sarà fra gli animali la frequenza degli enterococchi resistenti; che a parere dello SCAN la possibilità che un aumento delle riserve di resistenza a livello degli animali costituisca un rischio reale per l'uomo non è stata né dimostrata né esclusa, ma sarebbe da attendersi una dimostrazione del rischio effettivo;
- (10) considerando inoltre l'osservazione dello SCAN, secondo cui gli enterococchi isolati da suini resistenti alla tilosina sono quasi tutti simultaneamente resistenti all'eritromicina, antibiotico della famiglia dei macrolidi che ha importanza in medicina umana, particolarmente per il trattamento delle affezioni respiratorie; che lo SCAN constata come, anche se la resistenza incrociata alle lincosamidi e alle streptogramine non è stata verificata sperimentalmente dalla Finlandia, la resistenza ai macrolidi fra gli enterococchi, secondo la letteratura, viene spesso o principalmente introdotta nel codice da differenti geni *erm*, che conferiscono allo stesso tempo una resistenza alle lincosamidi e alla streptogramina B; che si presenta un problema clinico in medicina umana allorché gli enterococchi resistenti ai macrolidi includono anche una resistenza importante alla streptogramina B; che due lincosamidi (la lincomicina e la clindamicina) sono utilizzate clinicamente in medicina umana; che due streptogramine (la pristinamicina e la combinazione dalfopristina/quinupristina) sono clinicamente importanti in medicina umana, quale ultimo ricorso per il trattamento degli enterococchi resistenti alla vancomicina;
- (11) considerando altresì che lo SCAN nota come talune esperienze sul topo abbiano dimostrato la possibilità di un trasferimento *in vivo* della resistenza all'eritromicina, dagli enterococchi verso altri batteri; che, sempre secondo le osservazioni dello SCAN, gli enterococchi provenienti dagli animali e resistenti all'eritromicina sono capaci di colonizzare l'essere umano per tempi più o meno prolungati e di trasferire i loro geni di resistenza ai macrolidi alla flora batterica umana, e particolarmente a certi batteri caratteristici dell'uomo, quali gli stafilococchi o gli streptococchi del gruppo A, creando così un problema clinico in medicina umana; che tale trasferimento può avvenire sia direttamente dopo ingestione, sia attraverso scambi di geni nell'ambiente, senza che le frequenze di questi trasferimenti possano essere valutate;
- (12) considerando che, a giudizio della Commissione, tutti questi elementi sono sufficienti per giustificare un divieto; che è opportuno evitare il rischio di ridurre, in seguito alla selezione di resistenze incrociate provocate dal fosfato di tilosina e dalla spiramicina, l'efficacia dei farmaci per uso umano, quali in primo luogo l'eritromicina, ed eventualmente la lincomicina, la clindamicina, la pristinamicina e la nuova combinazione dalfopristina/quinupristina, che sta per essere autorizzata come farmaco per uso umano;
- (13) considerando inoltre che la spiramicina viene utilizzata in medicina umana, e che dunque le resistenze selezionate dal suo impiego quale additivo accrescono la riserva delle resistenze a tale antibiotico che potrebbero essere trasferite dall'animale all'uomo, diminuendone così l'efficacia in medicina umana;
- (14) considerando che la Commissione ha chiesto allo SCAN se gli *E. faecium* e gli stafilococchi resistenti alla streptogramina, selezionati dall'impiego della virginiamicina come fattore di crescita, costituissero un rischio immediato per la sanità pubblica o potessero diventarlo in avvenire, qualora le streptogramine dovessero acquistare una funzione primordiale nel trattamento di infezioni gravi dell'uomo;
- (15) considerando che, dopo aver esaminato le motivazioni, lo SCAN ha constatato, nel suo parere del 10 luglio 1998, che l'impiego della virginiamicina come fattore di crescita non costituisce un rischio

⁽¹⁾ Direttiva 97/72/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 55).

- reale ed immediato per la sanità pubblica in Danimarca, poiché tale paese non ha fornito nuovi elementi di prova del fatto che la resistenza alla streptogramina possa trasferirsi dai microrganismi ospiti degli animali a quelli che risiedono nel tubo digestivo dell'uomo, compromettendo il futuro impiego di farmaci per uso umano; che per il momento in Danimarca non esiste la necessità di ricorrere alle streptogramine, poiché in tale paese i mezzi terapeutici attualmente disponibili per trattare le infezioni da enterococchi e stafilococchi sono ancora efficaci;
- (16) considerando nondimeno che lo SCAN ammette che l'esistenza di una riserva di geni di resistenza in seno alla popolazione animale costituisce un rischio potenziale per l'uomo; che, contrariamente a quanto pensa la Commissione, esso ritiene che una valutazione completa dei rischi non potrà aver luogo prima che si disponga di dati quantitativi, segnatamente per quanto riguarda il tasso di trasferimento delle resistenze antimicrobiche provenienti da fonti animali;
- (17) considerando inoltre che lo SCAN è preoccupato per lo sviluppo di una resistenza alla vancomicina da parte degli enterococchi e dei ceppi di *Staphylococcus aureus* resistenti alla meticillina, responsabili di un numero sempre crescente di infezioni nosocomiali, specialmente negli Stati Uniti e nell'Europa meridionale; che il ricorso alle streptogramine potrebbe divenire l'ultima risorsa per trattare i germi divenuti resistenti agli altri antibiotici;
- (18) considerando inoltre che, nel suo parere, lo SCAN constata come gli enterococchi e stafilococchi isolati a partire da polli e suini resistenti alla virginamicina presentino tutti una resistenza incrociata alla pristinamicina utilizzata in medicina umana od all'associazione dalfoprinstina/quinupristina, che sarà autorizzata fra breve come farmaco umano;
- (19) considerando parimenti che lo SCAN indica come il trasferimento del gene *sat A*, che conferisce la resistenza alla virginamicina, si verifichi *in vitro* fra ceppi isogeni di *Enterococcus faecium*; che alcuni *E. faecium* resistenti alla virginamicina sono stati identificati nel 22 % degli alimenti di origine suina e nel 54 % di quelli di origine avicola; che fra la popolazione umana esistono, senza che se ne conosca la frequenza, certi fattori genetici che conferiscono la resistenza alla virginamicina; che esistono due ceppi di *E. faecium*, isolati l'uno a partire da un pollicoltore olandese, l'altro dai suoi volatili, che resistono alla virginamicina e alla pristinamicina ed hanno la stessa impronta genetica; che, anche se un solo caso non permette di attribuire un'importanza generale a quello che potrebbe essere l'esempio di un trasferimento di enterococchi resistenti dall'animale all'uomo, esso fornisce tuttavia alla Commissione un indizio che in avvenire potrebbe essere confermato da altri casi;
- (20) considerando che nell'agosto 1998, successivamente al parere dello SCAN, la Danimarca ha comunicato un importante fatto nuovo, dimostrando che, in condizioni sperimentali, nel tubo gastrointestinale del ratto ha luogo, fra ceppi isogeni di *E. faecium*, un trasferimento *in vivo* del gene *sat A* presente su un plasmidio;
- (21) considerando che, in queste condizioni, la Commissione ritiene inopportuno rischiare che, attraverso la selezione di resistenze incrociate indotte dalla virginamicina, si possa ridurre l'efficacia di alcuni farmaci per uso umano, quali la pristinamicina e la nuova combinazione dalfoprinstina/quinupristina, che dovrebbe essere autorizzata fra breve in vista del suo impiego sull'uomo;
- (22) considerando che la zinco-bacitracina, appartenente al gruppo dei polipeptidi ciclici, viene utilizzata anche in terapia umana, essenzialmente per il trattamento topico delle infezioni della pelle e delle mucose; che, secondo varie pubblicazioni, essa è suscettibile di un eventuale impiego contro gli enterococchi resistenti alla vancomicina, che costituiscono un problema clinico in medicina umana; che le resistenze indotte dal suo impiego quale additivo accrescono inevitabilmente le riserve di resistenze alla zinco-bacitracina; che la percentuale di *Enterococcus faecium* resistente alla zinco-bacitracina è effettivamente più elevata fra i polli che hanno ricevuto tale antibiotico, in confronto a quelli che non lo hanno ricevuto; che tali resistenze potrebbero passare dall'animale all'uomo, riducendo l'efficacia della zinco-bacitracina quale farmaco per l'essere umano; che è dunque necessario preservare l'efficacia della zinco-bacitracina in medicina umana;
- (23) considerando che, secondo le conclusioni raggiunte nell'ottobre 1997 dalla conferenza dell'Organizzazione mondiale della sanità a Berlino, nonché dal Comitato economico e sociale della Comunità europea, dall'Ufficio internazionale delle epizootie e dalla conferenza sulla minaccia microbica tenutasi a Copenaghen nel settembre 1998, l'antibioreistenza dovrà essere d'ora in avanti considerata un problema di primo piano, di grande complessità e di portata internazionale; che, ai sensi delle raccomandazioni formulate nel corso di tali conferenze, è opportuno attuare un sistema di sorveglianza generale della resistenza antimicrobica dovuta all'impiego di antibiotici; che è inoltre necessario scongiurare i fenomeni di resistenza che si vanno manifestando non soltanto negli ospedali, ma anche fra la popolazione;
- (24) considerando che per il prossimo futuro non è prevista l'autorizzazione di farmaci appartenenti a nuove classi di antibiotici; che è pertanto imperativo preservare l'efficacia dei farmaci per uso umano che rimangono tuttora validi;

- (25) considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine, insieme ad altri da adottarsi sul piano della medicina umana, consiste nel non accrescere le riserve di resistenze esistenti fra gli animali, soprattutto quando dette resistenze potrebbero trasferirsi all'uomo, riducendo così l'efficacia dei farmaci ad esso destinati; che numerosi dati scientifici dimostrano come tale trasferimento possa verificarsi non soltanto per i microrganismi responsabili delle zoonosi, ma anche per i microrganismi commensali;
- (26) considerando che uno dei mezzi per evitare tale fenomeno, che ha origine dall'impiego in zootecnia di antibiotici somministrati quali farmaci veterinari o come additivi, consiste nel non autorizzare più come additivi gli antibiotici autorizzati in terapia umana o noti per il fatto di selezionare una resistenza incrociata ad antibiotici utilizzati in terapia umana, riservando tali farmaci, per ragioni fondamentali, alla medicina umana;
- (27) considerando che, allo scopo di proteggere la salute umana, è necessario revocare le autorizzazioni degli antibiotici zinco-bacitracina, spiramicina, virginiamicina e fosfato di tilosina;
- (28) considerando che, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, gli elementi forniti dal Regno di Svezia non risultano giustificare una revoca delle autorizzazioni agli antibiotici monensin sodico e salinomicina sodica, appartenenti alla famiglia degli ionofori, poiché al momento attuale nessuno ionoforo viene utilizzato in medicina veterinaria od umana, né d'altra parte, allo stato attuale delle conoscenze, risulta che queste due sostanze selezionino resistenze incrociate ad altri antibiotici utilizzati in medicina umana o veterinaria;
- (29) considerando che il divieto di impiego degli antibiotici zinco-bacitracina, spiramicina, virginiamicina e fosfato di tilosina deve essere inteso come una misura cautelativa che potrà essere riesaminata, alla luce degli studi effettuati e del programma di sorveglianza attuato;
- (30) considerando che, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, gli elementi forniti dal Regno di Svezia non risultano giustificare un divieto dell'antibiotico flavofosfolipolo, appartenente alla famiglia dei fosfoglicopeptidi, poiché nessuna sostanza appartenente alla stessa famiglia viene attualmente utilizzata in medicina veterinaria od umana, né d'altra parte, allo stato attuale delle conoscenze, risulta che il flavofosfolipolo selezioni resistenze incrociate ad altri antibiotici utilizzati in medicina umana o veterinaria;
- (31) considerando inoltre che, sulla base delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche, gli elementi forniti dal Regno di Svezia non risultano tali da giustificare un divieto dell'antibiotico avilamicina, appartenente alla famiglia delle ortosomicine, poiché nessuna sostanza appartenente a questa famiglia viene attualmente utilizzata in medicina umana; che questa decisione sarà riesaminata alla luce degli studi complementari, da fornirsi a cura del responsabile della commercializzazione dell'avilamicina, riguardanti i meccanismi di resistenza, lo sviluppo della resistenza in certi microrganismi, fra cui in particolare *Enterococcus faecium*, nonché l'eventuale resistenza incrociata all'everninomicina, attualmente sotto esame in vista di una futura autorizzazione dell'antibiotico in medicina umana, oppure ad altre sostanze utilizzate in medicina umana ed aventi lo stesso sito di azione dell'avilamicina;
- (32) considerando che il mantenimento delle autorizzazioni riguardanti il monensin sodico, la salinomicina sodica, il flavofosfolipolo e l'avilamicina dovrà essere riesaminato alla luce dei risultati dei lavori del gruppo di lavoro sulla resistenza antimicrobica istituito dal comitato scientifico direttivo;
- (33) considerando che a partire dal 31 dicembre 1998 il Regno di Svezia è tenuto ad applicare integralmente la legislazione comunitaria riguardante gli additivi nell'alimentazione degli animali;
- (34) considerando che è necessario un periodo transitorio affinché gli Stati membri in cui sono attualmente autorizzati uno o più additivi di cui all'articolo 1 possano conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;
- (35) considerando che, in mancanza di un parere del comitato permanente degli alimenti per animali, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa progettate in materia, conformemente alle procedure previste agli articoli 23 e 24 della direttiva 70/524/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato B della direttiva 70/524/CEE sono soppressi gli antibiotici seguenti:

- Zinco-bacitracina,
- Spiramicina,
- Virginiamicina,
- Fosfato di tilosina.

Articolo 2

Anteriormente al 31 dicembre 2000 la Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento sulla base dei risultati:

- dei vari studi sullo sviluppo di resistenza per somministrazione degli antibiotici in causa
- e
- del programma di sorveglianza della resistenza microbica negli animali cui sono stati somministrati antibiotici, programma che dovranno segnatamente attuare i responsabili della commercializzazione degli additivi in causa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Tuttavia nel caso in cui uno Stato membro alla data di entrata in vigore del presente regolamento non avesse vietato, conformemente al diritto comunitario, uno o più antibiotici di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'antibiotico o gli antibiotici di cui trattasi continueranno ad essere autorizzati in detto Stato membro fino al 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 2822/98 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1998

recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98 60 ex 0304 90 97 31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
0002	ex 0302 69 99 30 ex 0303 79 96 30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99 40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99 50 ex 0303 79 96 40	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00 11 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00 10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0007	ex 0304 20 85 10 ex 0304 90 61 10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	4
0008	ex 0305 20 00 11 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 20	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0009	ex 0306 19 90 10 ex 0306 29 90 10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0021	ex 1604 11 00 20 ex 1604 20 10 20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0022	ex 1604 30 90 10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0023	ex 1605 10 00 11 ex 1605 10 00 19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani» (<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes</i> spp.), «Red» (<i>Geryon quinquadens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0024	ex 1605 10 00 92 ex 1605 10 00 94	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0

-
- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2823/98 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 730/98 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il suo regolamento (CE) n. 730/98 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi per i merluzzi bianchi (numero d'ordine 09.2753), i gamberetti della specie *Pandalus borealis* (numero d'ordine 09.2773), i surimi (numero d'ordine 09.2779) e i «loins» di tonni (numero d'ordine 09.2790);

considerando che i loro volumi contingentali non sono sufficienti a soddisfare le necessità dell'industria comunitaria; che occorre aumentare tali volumi contingentali con effetto dal 1° aprile 1998 al fine di permettere la continuità di accesso a questi contingenti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 730/98 è così modificato:

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2753 passa a 65 500 t;
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2773 passa a 9 000 t;
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2779 passa a 12 000 t;
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2790 passa a 1 200 t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. BARTENSTEIN

⁽¹⁾ GU L 102 del 2. 4. 1998, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2824/98 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati ⁽²⁾, riconosce che la creazione e il rafforzamento delle istituzioni necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica sono essenziali per il processo di sviluppo in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;

considerando che occorre offrire un sostegno temporaneo per coprire i costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1734/94 estende la possibilità di associare gli aiuti comunitari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza con finanziamenti sulle risorse proprie della Banca;

considerando che si ritiene auspicabile estendere la possibilità di sovvenzioni in conto interessi a progetti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nei settori prioritari indicati al paragrafo 1 dell'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che per accordare tale possibilità occorre modificare il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, al fine di autorizzare espressamente tali misure, in particolare quelle riguardanti i costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese nonché le sovvenzioni in conto interessi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1734/94 è modificato come segue:

1) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 sono sostituiti dal testo seguente:

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998). Posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1988) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 4.

«2. Gli aiuti comunitari possono essere forniti a sostegno di progetti d'investimento, studi di fattibilità, azioni di assistenza tecnica ed azioni di formazione, nonché a sostegno, in via temporanea, dei costi ordinari dell'amministrazione pubblica palestinese.

3. I finanziamenti della Comunità per i progetti e le azioni previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalle risorse proprie della Banca. Il tasso di sovvenzione è del 3 %.»

2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni per i quali, in base al presente regolamento, sono concessi aiuti non rimborsabili, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 5 in merito all'utilizzazione di tali stanziamenti globali.

3. Le decisioni che modificano quelle adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono adottate dalla Commissione se non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

4. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 ^(*).

^(*) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

REGOLAMENTO (CE) N. 2825/98 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1998

recante esenzione dal dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni nella Comunità di preparazione e conserve di sardine originarie del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 2 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, firmato il 26 febbraio 1996, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le preparazioni e le conserve di sardine di cui ai codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, siano ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali;

considerando che, in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore del suddetto accordo, è opportuno che la Comunità istituisca il regime di esenzione mediante l'adozione di misure autonome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni di preparazioni e di conserve di sardine di cui ai codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50, originarie del Marocco, sono ammesse nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo con il Marocco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

REGOLAMENTO (CE) N. 2826/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi
battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Danimarca ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 14 dicembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1998.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a, III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2827/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti
bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popola-

zione a partire dal 25 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1998.

La pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2828/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la

Finlandia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Finlandia per il 1998.

La pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2829/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti
bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringhe per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Regno Unito

ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 dicembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1998.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM IV a, b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2830/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1998
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;
considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽³⁾, a

decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. :** 84/98
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel.: (39-6) 65 13 2988; telefax: (39-6) 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 21 300
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 1-21. 2. 1999
 - 2° termine: 15. 2-7. 3. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 12. 1. 1999
 - 2° termine: 26. 1. 1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (7): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (8): restituzione applicabile l'8. 1. 1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2753/98 della Commissione (GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 23)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 85/98
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
tel.: (39-6) 65 13 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Angola
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 7 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1d]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 1-21. 2. 1999
 - 2° termine: 15. 2-7. 3. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 12. 1. 1999
 - 2° termine: 26. 1. 1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (7): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile l'8. 1. 1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2753/98 della Commissione (GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 23)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 306/97
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Etiopia
3. **Rappresentante del beneficiario:** Food Security Unit of the European Communities Addis Ababa, PO Box 5570. Tel: (251-1) 61 09 12, fax: 61 26 55
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 15 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1d]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.a, 2.a e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Berbera (Somalia)
16. **Luogo di destinazione:** EFSR warehouse in Dire Dawa, Shinille
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 4. 4. 1999
 - 2° termine: 18. 4. 1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 1-14. 2. 1999
 - 2° termine: 15-28. 2. 1999
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 12. 1. 1999
 - 2° termine: 26. 1. 1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile l'8. 1. 1999, fissata dal regolamento (CE) n. 2753/98 della Commissione (GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 23)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [Tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario.
 - lotto C: certificato di fumigazione
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal Protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato membro di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1)].
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2831/98 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, considerando che il periodo di prova stabilito per l'applicazione del sistema di riscossione cumulativa «SRC», istituito dal regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1470/98 ⁽⁴⁾, per la determinazione dei dazi interi all'importazione del riso semigreggio del numero di codice NC 1006 20, termina il 31 dicembre 1998; che la valutazione di detto sistema, effettuata conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 703/97, conduce a non prorogarne l'applicazione oltre la data succitata; considerando che, per la determinazione del prezzo rappresentativo del riso semigreggio Indica sul mercato degli Stati Uniti d'America, le attuali condizioni economiche giustificano una maggiorazione dei prezzi rilevati per le qualità di riferimento indicate nell'allegato I del

regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁶⁾; che tale maggiorazione può sempre formare oggetto di una valutazione da parte della Commissione; che di conseguenza occorre modificare tale regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato al riguardo entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/96 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 10. 7. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

	Riso Indica		Riso Japonica	
	Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato
Codice NC	1006 20 17 1006 20 98	1006 30 27 1006 30 48 1006 30 67 1006 30 98	1006 20 diversi da 1006 20 17 1006 20 98	1006 30 diversi da 1006 30 27 1006 30 48 1006 30 67 1006 30 98
Qualità di riferimento	US long grain 2/4/73 ⁽²⁾ US long grain Parboiled 1/4/88 ⁽²⁾	Thai 100 % B	US Gulf Medium Grain ⁽³⁾	
Origine	USA	Tailandia	USA	USA
Stadio ⁽¹⁾	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG

⁽¹⁾ Caf ARAG: quotazione relativa ai porti del Mare del Nord (Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Gand).

⁽²⁾ I prezzi relativi a queste due qualità di riferimento sono maggiorati dell'8 %.

⁽³⁾ In mancanza di questa qualità, possono essere utilizzate altre qualità di riso Japonica.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2832/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	132,3
	204	82,0
	999	107,2
0709 90 70	052	87,7
	204	90,0
	999	88,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,5
	204	40,8
	999	46,1
0805 20 10	204	64,5
	999	64,5
	0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052
464		171,5
999		115,8
0805 30 10	052	49,8
	600	84,7
	999	67,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	64,5
	400	69,8
	404	79,9
	728	88,7
	999	75,7
0808 20 50	052	149,4
	064	59,2
	400	86,4
	720	63,5
	999	89,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2833/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2817/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2710/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2710/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 16. 12. 1998, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 62.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	52,10	42,10
	di qualità media (1)	62,10	52,10
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	46,97	36,97
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	46,97	36,97
	di qualità media	76,87	66,87
	di bassa qualità	97,04	87,04
1002 00 00	Segala	106,54	96,54
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	106,54	96,54
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	106,54	96,54
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,88	93,88
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	103,88	93,88
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	106,54	96,54

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1998 al 24. 12. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	110,98	99,68	88,40	74,67	129,81	119,81	76,62
Premio sul Golfo (ECU/t)	24,00	10,41	1,52	8,40	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 ECU/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,86 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 21,03 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2834/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 2379/98 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, le noci comuni con guscio, i limoni e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1998.

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori, le noci comuni con guscio, i limoni e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, esportate dopo il 28 dicembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2379/98 per i pomodori, le noci comuni con guscio, i limoni e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 28 dicembre 1998 e prima del 15 gennaio 1999, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 295 del 4. 11. 1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2835/98 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1998

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali

prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁵⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1998.

Esso si applica dal 30 dicembre 1998 al 12 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: dal 30 dicembre 1998 al 12 gennaio 1999

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,82	12,12	58,04	19,33
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	13,59	7,92	14,52	13,03
Marocco	15,51	13,08	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

DIRETTIVA 98/100/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1998

**che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette
esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE⁽⁴⁾,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE, nella versione modificata, alcune zone dell'Irlanda e dell'Italia sono state provvisoriamente riconosciute come «zone protette» in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 31 dicembre 1998;

considerando che, secondo informazioni comunicate dall'Austria, dall'Irlanda e dall'Italia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, è opportuno prorogare per un nuovo periodo limitato il riconoscimento provvisorio delle zone protette dell'Austria, dell'Irlanda e dell'Italia per quanto concerne *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl, et al., affinché gli organismi ufficiali responsabili dell'Austria, dell'Irlanda e dell'Italia possano completare l'informazione sulla distribuzione di *Erwinia amylovora* e proseguire e portare a termine i programmi di eradicazione di questo organismo nocivo nei rispettivi paesi, consentendo così agli esperti della Commissione di controllare e valutare l'efficacia di tali programmi;

considerando che, secondo informazioni comunicate dalla Finlandia e in base ai dati di controllo raccolti da esperti della Commissione, si è reso necessario rendere permanente e prorogare oltre il 31 dicembre 1998 il riconoscimento provvisorio delle zone protette della Finlandia per quanto concerne *Globodera pallida* (Stone) Behrens; che la necessità di tale riconoscimento sarà riesaminata alla luce dei risultati della revisione della direttiva del Consi-

glio dell'8 dicembre 1969 concernente la lotta contro il nematode dorato⁽⁵⁾ e della sua applicazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è modificato come segue:

1) Al primo comma, il testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Irlanda e la regione della Puglia in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1998 e per l'Austria fino al 31 dicembre 1998» è sostituito dal testo «per quanto concerne il punto b) 2 per l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia, le suddette zone sono riconosciute fino al 31 marzo 2000».

2) Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso del punto a), 5 b, la zona è riconosciuta fino al 31 dicembre 1996».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 323 del 24. 12. 1969, pag. 3.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz

[notificata con il numero C(1998) 3695]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/734/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 98/13/CE;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la proposta è stata presentata al comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite (LMES) che operano nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I.
2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE ⁽¹⁾ e 89/336/CEE ⁽²⁾ del Consiglio.

3. L'allegato II, tabella A, indica i limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 626,5-1 645,5 MHz e 1 656,6-1 660,5 MHz applicabili fino al 1° giugno 2002 e l'allegato II, della tabella B, quelli applicabili a partire da tale data.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo la notifica della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato cessano di avere effetto tre mesi dopo la data di adozione della presente decisione.

2. Le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO I***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands providing voice
and/or data communications

[Sistemi e stazioni terrestri per comunicazioni via satellite (SES);
Stazioni mobili terrestri per comunicazioni a bassa velocità di trasmissione di dati (LMES) che operano
nelle bande di frequenze da 1,5/1,6 Ghz e che permettono comunicazioni vocali e/o trasmissione di
dati]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato

TBR44: maggio 1998

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DGXIII/A/2 (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo incaricato di mettere a disposizione le norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO II

TABELLA A

Limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 626,5—1 645,5 MHz e 1 656,6—1 660,5 MHz applicabili fino al 1° giugno 2002

Gamma di frequenza (MHz)	Portante attiva		Portante attiva	
	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559—1 600	49	100	48	100
1 600—1 626	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (note 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (note 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Nota 1: Il limite inferiore si applica alle frequenze di transizione.

Nota 2: Nella banda 3 253,0—3 321,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 82 dBpW. In caso contrario nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Nota 3: In ciascuna delle bande 4 879,5—4 981,5 MHz, 6 506,0—6 642,0 MHz e 8 132,5—8 302,5 MHz l'EIRP massima in una, e una sola misura di larghezza di banda a 100 MHz non deve superare 72 dBpW. Nella banda 9 759,0—9 963,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 61 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

TABELLA B

Limiti delle emissioni spurie al di sopra dei 1 000 MHz e al di fuori delle bande 1 626,5—1 645,5 MHz e 1 656,6—1 660,5 MHz applicabili dal 1° giugno 2002

Gamma di frequenza (MHz)	Portante attiva		Portante non attiva	
	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)	Limite EIRP (dBpW)	Larghezza di banda (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559,0—1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42—1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0—1 610,0	(nota 4)	100	(nota 5)	100
1 610—1 626,0	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (nota 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (nota 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Nota 1: Il limite inferiore si applica alle frequenze di transizione.

Nota 2: Nella banda 3 253,0—3 321,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 82 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Nota 3: In ciascuna delle bande 4 879,5—4 981,5 MHz, 6 506,0—6 642,0 MHz e 8 132,5—8 302,5 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 KHz non deve superare 72 dBpW. Nella banda 9 759,0—9 963,0 MHz l'EIRP massima in una, e una sola, misura di larghezza di banda a 100 kHz non deve superare 61 dBpW. In caso contrario, nella banda dovranno essere applicati i limiti di potenza indicati nella tabella.

Note 4: Con interpolazione lineare da 40 dBpW a 100 kHz a 1 605,0 MHz fino a 74 dBpW a 100 kHz a 1 610,0 MHz.

Note 5: Con interpolazione lineare da 40 dBpW a 100 kHz a 1 605,0 MHz fino a 48 dBpW a 100 kHz a 1 610,0 MHz.

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.